

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GIOVO. VARIANTE NON SOSTANZIALE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AGGIORNAMENTI DELLA CARTOGRAFIA E REVISIONE DELLE SCHEDE DEGLI EDIFICI DEL PRGIS INTERESSATI DA AMPLIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 105 DELLA L.P. 15/2015. ADOZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 E S.M.**

Prima della trattazione, il Segretario comunale dà lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 65 della L.R. 2/2018 e s.m. "Astensione dalle deliberazioni".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 65 della L.R. 2/2018 e s.m. si scollegano dalla sala virtuale di videoconferenza il Sindaco Vittorio Stonfer e i Consiglieri Matteo Brugnara, Maria Pia Dall'Agnol, Angela Damaggio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, anche denominata "Legge provinciale per il governo del territorio 2015" ha profondamente innovato l'ordinamento urbanistico-edilizio provinciale;
- il decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, denominato "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" da attuazione alla succitata legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo perseguiti dalla medesima legge, in un'ottica di sistematicità e di semplificazione, di riduzione del consumo del suolo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
- con le succitate norme sono state fornite certezze sulle regole da applicare e sull'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nel governo del territorio, chiamati a coordinarsi ed a confrontarsi, persegua l'obiettivo di snellire e dare tempi certi ai procedimenti edilizi, riducendone significativamente la durata ed evitando appesantimenti burocratici;
- il Regolamento urbanistico - edilizio provinciale ha inteso omogeneizzare non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione da utilizzare in tutti gli interventi di gestione e trasformazione del territorio;
- a seguito dell'introduzione delle succitate norme i Comuni sono obbligati ad effettuare gli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti del proprio strumento di pianificazione urbanistica, come peraltro evidenziato dall'Assessore provinciale all'urbanistica con nota prot. A042 / 2019 / 160674 / 18 dell'11 marzo 2019;
- l'art. 104, comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale dispone che *entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo*;
- l'art. 104, comma 2 bis del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale evidenzia altresì che *con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani*;
- l'art. 17, comma 6 della L.P. 15/2015 dispone che *per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espresi*;
- l'art. 39, comma 2, lettera e) della L.P. 15/2015 consente di procedere ad una variante non sostanziale al PRG in caso di *variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento* allo scopo di adeguare gli strumenti urbanistici comunali all'ordinamento sovraordinato;
- provvedere urgentemente all'adeguamento del Piano Regolatore Generale, al fine di dotarsi di una strumentazione urbanistico-edilizia aggiornata alle disposizioni provinciali intervenute, consente di garantire piena legittimità ai titoli edificatori;
- l'adeguamento alle norme provinciali rispetto alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni individuati all'art.3 della L.P. 15/2015 e all'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale è significativo in considerazione del fatto che i parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici è definita in numero di piani;

**Considerato inoltre che:**

- si rende necessario l'adeguamento dello strumento urbanistico con il recepimento di modificazioni già previste dalla norma urbanistica a seguito di modifiche legate alla trasformazione del territorio o di provvedimenti normativi cui adempiere, in particolare:

- delle aree a bosco che, conseguentemente al cambio di coltura e alla bonifica autorizzata dalla competente autorità forestale provinciale, sono divenute aree agricole di pregio;
  - delle aree per le quali, ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015 è richiesta l'inedificabilità;
  - della ripianificazione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli preordinati all'esproprio;
  - della determinazione sulla regolamentazione della sopraelevazione degli edifici del centro storico, ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015;
  - la trasformazione di un'area comunale attrezzata a parco in area agricola;
  - la cancellazione di previsioni urbanistiche per un ampliamento stradale;
  - adeguamento di previsioni urbanistiche non più presenti nel territorio comunale già realizzate, quali la soppressione di un'area per impianti tecnologici urbani e la relativa fascia di rispetto e la soppressione dell'obbligo di lottizzazione per un'area residenziale di espansione;
- si rende necessario l'aggiornamento della cartografia del PRG, che nel tempo richiedere di riportare con maggiore precisione le modificazioni subite dal territorio o conseguenti variazioni che incidono sui regimi di proprietà;
- rientrano nell'aggiornamento cartografico:
  - l'adeguamento del piano alla mappa catastale costituisce la base cartografica del PRG in ragione della planimetria catastale a livello comunale più recente reperibile;
  - l'inserimento in cartografia delle aree di parcheggio già realizzate e presenti sul territorio comunale;
  - la correzione, sulle tavole del PRG, della posizione di alcuni elettrodotti che lambiscono i centri abitati e che sono rappresentati in maniera non fedele alla realtà.
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 193 del 27/12/2017 era stato affidato all'Arch. Franco Allocca, con studio in Trento, via Della Malvasia, partita IVA 00941860223 (di seguito anche "Progettista"), l'incarico per l'adeguamento delle Norme di attuazione del P.R.G., per la revisione del Regolamento edilizio comunale e per la revisione delle schede degli edifici del centro storico secondo le disposizioni previste dalla L.P. 15/2015 e dal regolamento urbanistico provinciale approvato con DPP 19.5.2017 n 8-61 leg., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 11.12.2017;
- in data 3 ottobre 2019 è stato presentato il progetto di Variante non sostanziale al PRG del Comune di Giovo, a firma del Progettista, assunto al protocollo comunale n. 7188,
- sulla base delle sopra esposte motivazioni, con deliberazione n. 23 del 29/10/2019 il Consiglio comunale ha adottato in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e s.m., la "Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall'art. 105 della L.P. 15/2015" al P.R.G. del Comune di Giovo, datata ottobre 2019 così come redatta dall'arch. Franco Allocca, e composta dai seguenti elaborati:
  - relazione illustrativa;
  - norme di attuazione del PRG
  - norme di attuazione del PRG – testo di raffronto tra PRG vigente e variante
  - norme di attuazione del PRG – variazioni introdotte dalle norme
  - raccolta delle schede del PRGIS modificate;
  - cartografia di PRG così composta
    - tav. 2A sistema ambientale
    - tav. 2B sistema ambientale
    - tav. 2C sistema ambientale
    - tav. 2D sistema ambientale
    - tav. 3A sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3B sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3C sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3D sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 4A elenco delle varianti
    - tav. 4B elenco delle varianti
    - tav. 4C elenco delle varianti
    - tav. 4D elenco delle varianti

**Visto che:**

- in data 29 novembre 2019, Ns. Prot. nr. 8544/P è stato pubblicato all'Albo pretorio telematico del Comune di Giovo per il periodo di 30 giorni fino al 29 dicembre 2020 l'Avviso di adozione preliminare della Variante al PRG e del deposito dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale per la loro consultazione e la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. La relativa documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giovo, nella sezione Documenti/Piani
- entro il periodo di deposito sono pervenute alla Amministrazione n. 10 osservazioni tra le quali una da parte dal Servizio Tecnico comunale

- ai sensi dell'art. 39 comma 3 della L.P. 15/2015 e s.m., per le varianti non sostanziali si applicano le disposizioni per la formazione del Piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1
- in data 06 dicembre 2019, Ns. Prot. nr. 8784/P è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, la Variante non sostanziale al P.R.G., adottata preliminarmente dal Consiglio comunale;
- in data 14 gennaio 2020, Ns. Prot. nr. 287/P è stato pubblicato all'Albo pretorio telematico del Comune di Giovo per il periodo di 10 giorni fino al 24 gennaio 2020, l'Avviso contenente il riepilogo delle osservazioni pervenute, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del Piano interessati dalle osservazioni e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni, e contenente il deposito delle stesse presso l'ufficio tecnico comunale per la loro consultazione e la presentazione di ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate. Entro tale periodo di deposito non sono pervenute ulteriori osservazioni;
- in data 13 febbraio 2020, Ns. Prot. nr. 1056/A, è pervenuta dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento la richiesta di data 13.02.2020 prot. 97750 di integrare la documentazione relativamente alla Valutazione PGUAP, aggiornamento cartografico per il riconoscimento dei parcheggi e la consegna dello shapefile per le aree variate, con la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento
- in data 17 febbraio 2020, Ns. Prot. nr. 1112/P, è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, la documentazione, di integrazione alla Variante richiesta;
- in data 19 febbraio 2020, Ns. Prot. nr. 1191/A, è pervenuta dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, la comunicazione di data 18.02.2020 prot. 111829 di sospensione dei termini del procedimento per 30 giorni, in base all'art. 3, comma 7 della L.P. 23/1992;
- in data 12 marzo 2020, Ns. Prot. nr. 1883/A, è pervenuta dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, la comunicazione di data 12.03.2020 prot. 165561 di sospensione dei termini del procedimento per 30 giorni, in base al D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- in data 10 agosto 2020, Ns. Prot. nr. 5780/A del 11.08.2020, è pervenuta dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento la nota di data 10.08.2020 prot. 487063 con la quale si trasmette il parere di data 10.08.2020 n. 27/20 espresso dal Dirigente dello stesso Servizio, prospettante le osservazioni per l'integrazione dei contenuti della variante al P.R.G. al fine del prosieguo dell'iter per la sua approvazione
- ai sensi del comma 8 dell'art. 37 della L.P. 15/2015 e s.m. il Comune modifica il P.R.G. per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo.
- ai sensi del comma 8 dell'art. 37 della L.P. 15/2015 e s.m. il Comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione di tale parere, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. L'art. 57 della L.P. 6/2020 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione definitiva del PRG. e delle sue varianti è di 240 giorni dalla ricezione del parere del Servizio Urbanistica, mentre per le varianti urgenti e non sostanziali tale termine è ridotto della metà.
- in data 23 novembre 2020, Ns. Prot. nr. 8603/A, è pervenuto dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, l'avviso di data 20.11.2020 prot. 749081 di scadenza per procedere alla adozione definitiva della Variante al PRG;
- in data 03 dicembre 2020, Ns. Prot. nr. 8965/A, l'arch. Franco Allocca ha consegnato gli elaborati inerenti la "Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall'art. 105 della L.P. 15/2015" al P.R.G. del Comune di Giovo – seconda adozione, dallo stesso redatti, e composta dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - Elaborato 1F - Relazione illustrativa alla Seconda adozione;
  - Elaborato 1A - Norme di attuazione del PRG
  - Elaborato 1B - Norme di attuazione del PRG – testo di raffronto tra PRG vigente e variante
  - Elaborato 1C - Raccolta delle schede del PRGIS modificate (Parte 1 e Parte 2);
  - norme di attuazione del PRG – variazioni introdotte dalle norme
  - Elaborato 1D – Note in merito al parere del Servizio urbanistico e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
  - Elaborato 1E – Note in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015
  - Cartografia di PRG così composta
    - tav. 2A sistema ambientale
    - tav. 2B sistema ambientale
    - tav. 2C sistema ambientale
    - tav. 2D sistema ambientale
    - tav. 3A sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3B sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale

- tav. 3C sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
- tav. 3D sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
- tav 4A elenco delle varianti
- tav 4B elenco delle varianti
- tav 4C elenco delle varianti
- tav 4D elenco delle varianti

**Considerato che:**

- nella relazione illustrativa a firma dell'arch. Franco Allocca sono sintetizzati gli obiettivi della Variante e descritte e motivate le modifiche apportate alla versione oggetto di adozione preliminare
- rispetto alle osservazioni contenute nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio di data 10.08.2020 si esprimono le motivate valutazioni contenute e illustrate del documento “Elaborato 1D – Note in merito al parere del Servizio urbanistico e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, documento che contestualmente si approva e sulla base del quale sono modificati gli elaborati di Variante al fine di garantirne la coerenza con tale parere e al quale si rimanda per il dettaglio delle scelte operate
- rispetto alle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito sugli elaborati di Variante, si esprimono le valutazioni contenute del documento “Elaborato 1E – Note in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015”, redatto dall’arch. Franco Allocca e allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale motivatamente si accolgono o si accolgono parzialmente o non si accolgono tali osservazioni e al quale si rimanda per il dettaglio delle risposte e delle relative motivazioni, documento che contestualmente si approva e sulla base del quale, per effetto delle osservazioni accolte integralmente o parzialmente sono modificati gli elaborati di Variante
- nella relazione illustrativa e negli elaborati 1D e 1E sono quindi contenute le argomentazioni a supporto dell’aggiornamento della Variante in sede di adozione definitiva, fornendo le motivazioni a sostegno delle variazioni che si è ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni pervenute e a sostegno delle scelte che si è ritenuto di confermare
- si conferma che si configura una modifica di cambio di destinazione urbanistica di un’area assoggettata all’uso civico, da parco attrezzato ad area agricola (castagneto), tale comunque da non incidere negativamente sul diritto di uso civico ivi esistente, nell’ottica di un migliore utilizzo del territorio a favore dell’intera collettività e di una maggiore tutela dello stesso dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- la presente variante non è soggetta, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull’ambiente, né innesta trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica;
- la presente variante si configura esclusivamente come variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 105, comma 2 della L.P. 15/2015;
- l’art. 42, comma 2 della L.P. 15/2015 prevede che non sia ammessa l’adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale
- l’art. 44 della L.P. 13.05.2020 n. 3 ha previsto che a seguito del rinvio delle elezioni comunali continua ad applicarsi l’articolo 42 comma 2 della L.P. 15/2015 e che quindi non è ammessa l’adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai nuovi comizi elettorali
- l’art. 42, comma 4 della L.P. 15/2015 prevede che le varianti non sostanziali non sottostiano ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo;
- la presente Variante, ai fini del PGUAP, non comporta mutazioni della classe di uso del suolo che possa generare una maggiore classe di rischio di quello presente;
- la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 49 comma 3 lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- l’art. 65, comma 2, del Codice degli Enti locali prevede l’obbligo di *astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d’opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L’obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso;*
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario ed economico tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso, posto che la presente variante intende perseguire lo scopo di adeguarsi a definizioni provinciali senza modificare in termini sostanziali le capacità edificatorie delle aree e, pertanto, la presente proposta di delibera non necessita di parere di regolarità contabile né dell’attestazione di copertura finanziaria;

- di dare atto che per effetto del presente provvedimento vanno applicate le misure di salvaguardia previste dall'art. 47 della L.P. 15/2015, finalizzate ad evitare di compromettere gli effetti del piano urbanistico adottato e di consentire la puntuale verifica delle nuove disposizioni;
- l'art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015 prevede altresì che il Comune possa escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia previste determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione di variante di PRG, e ritenuto di escludere dalle misure di salvaguardia gli indici edilizio-urbanistici contenuti nello strumento in vigore, in quanto la norma vigente e quella adottata fanno riferimento a parametri e grandezze di diversa natura che non consentono una comparazione che definisca con chiarezza il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015;

Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta

Ritenuto sussistano i presupposti e le motivazioni per procedere all'adozione definitiva della Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Giovo di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall'art. 105 della L.P. 15/2015

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Stefano Brugnara, che preannuncia che il gruppo consiliare di minoranza esprerà voto contrario in particolare per l'eliminazione di una strada da potenziare in località Croce che è assolutamente una modifica di una previsione urbanistica e quindi che è in netto contrasto con lo spirito di questa variante

Vista la circolare del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, prot. N. A042/2019/160674/18 di data 11 marzo 2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m.;

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

Visto lo Statuto comunale vigente

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018 e s.m. dal Responsabile del Servizio

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per appello nominale: voti favorevoli n. otto, voti contrari n. tre (i Consiglieri Mirko Amoroso, Stefano Brugnara e Riccardo Dalvit), astenuti n. zero, su n. undici Consiglieri presenti in videoconferenza e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

1. Di considerare la premessa e le considerazioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di esprimersi nel merito delle osservazioni contenute nel parere del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 10.08.2020 n. 27/20 a seguito della adozione preliminare della Variante, secondo quanto risulta dal documento denominato “Elaborato 1D – Note in merito al parere del Servizio urbanistico e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento”, al quale si rinvia per le motivazioni di dettaglio.
3. Di accogliere e di non accogliere le osservazioni provenienti dai cittadini e presentate d'ufficio a seguito del deposito della adozione preliminare della Variante, così come risulta dal documento denominato “Elaborato 1E – Note in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015”, al quale si rinvia per le motivazioni di dettaglio.
4. Di adottare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m., per quanto sopra esposto, la “Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall'art. 105 della L.P. 15/2015” al Piano Regolatore Generale del Comune di Giovo, datata 3 dicembre 2020, così come redatta dall'arch. Franco Allocca, e composta dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che vengono contestualmente approvati:
  - Elaborato 1F - Relazione illustrativa alla Seconda adozione;
  - Elaborato 1A - Norme di attuazione del PRG
  - Elaborato 1B - Norme di attuazione del PRG – testo di raffronto tra PRG vigente e variante
  - Elaborato 1C - Raccolta delle schede del PRGIS modificate (Parte 1 e Parte 2);

- Elaborato 1D – Note in merito al parere del Servizio urbanistico e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
  - Elaborato 1E – Note in merito alle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015
  - cartografia di PRG così composta
    - tav. 2A sistema ambientale
    - tav. 2B sistema ambientale
    - tav. 2C sistema ambientale
    - tav. 2D sistema ambientale
    - tav. 3A sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3B sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3C sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3D sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav 4A elenco delle varianti
    - tav 4B elenco delle varianti
    - tav 4C elenco delle varianti
    - tav 4D elenco delle varianti
5. Di dare atto che la “Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall’art. 105 della L.P. 15/2015”, rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 105 comma 2 della legge provinciale 5 agosto 2015, n. 15 e s.m..
6. Di dare atto che la variante in oggetto prevede una modificazione di cambio di destinazione urbanistica di un’area assoggettata all’uso civico, da parco attrezzato ad area agricola (castagneto), tale comunque da non incidere negativamente sul diritto di uso civico ivi esistente, nell’ottica di un migliore utilizzo del territorio a favore dell’intera collettività e di una maggiore tutela dello stesso dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
7. Di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
8. Di escludere dalle misure di salvaguardia gli indici edilizio-urbanistici contenuti nello strumento in vigore, in quanto la norma vigente e quella adottata in via definitiva fanno riferimento a parametri e grandezze di diversa natura che non consentono una comparazione che definisca con chiarezza il regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015; pertanto gli indici edilizio-urbanistici previsti nella variante si applicheranno dall’entrata in vigore della variante.
9. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento e degli elaborati di Variante al Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, ai sensi dell’art. 37 comma 9 della L.P. 15/2015 e s.m. per l’approvazione da parte della Giunta Provinciale di Trento nei termini previsti dalla L.P. 15/2015.
10. Di dare atto che la presente variante entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della Giunta Provinciale che la approva.
11. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale ai sensi del combinato disposto di cui al comma 8 dell’art. 37 e comma 3 dell’art. 39 della L.P. 15/2015.
12. Di dichiarare, al fine di consentire che il presente provvedimento abbia effetto entro il termine previsto dall’art. 57 della L.P. 6/2020, con separata votazione e con voti favorevoli n. otto, voti contrari n. tre (i Consiglieri Mirko Amoroso, Stefano Brugnara e Riccardo Dalvit), astenuti n. zero, su n. undici Consiglieri presenti in videoconferenza e votanti per appello nominale, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018.
13. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e s.m., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.